



COMUNE DI ROMANA
(Provincia di Sassari)

Via Roma, 50 – Romana – Tel. 079/925013 – Fax 079/925241

Sito: www.comune.romana.ss.it - E Mail servizisociali@comune.romana.ss.it



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SOLIDALE
DENOMINATO “ TAXI SOCIALE ”

SOMMARIO

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

ART. 2 – Tipologia del servizio

ART. 3 – Finalità del servizio

ART. 4 – Area territoriale

ART. 5 – Destinatari del servizio

ART. 6 – Modalità di gestione

ART. 7 – Modalità di accesso al servizio

ART. 8 – Modalità di erogazione del servizio

ART. 9 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio

ART.10 – Criteri di precedenza

ART. 11 – Convenzione

ART. 12 – Informazioni all'utenza

ART. 13 – Opposizione

ART. 14 – Norme di riferimento

ART. 15 – Applicazione del Regolamento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di erogazione del servizio di trasporto solidale, denominato “taxi sociale”.

Per trasporto solidale si intende l’attivazione di un servizio di trasporto, sociale e sanitario, rivolto a tutti quei soggetti, residenti nel Comune di Romana, che risultano impediti a servirsi dei mezzi pubblici per svantaggio di ordine personale, familiare, socio-ambientale.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto solidale riguarda esclusivamente il trasporto sociale, ossia il servizio a cui generalmente hanno diritto quei cittadini che per impedimento fisico, condizione familiare o condizione socio-economica siano impossibilitati a raggiungere centri comunali e non, ritenuti, in una scala di priorità, importanti per poter avere un sufficiente accesso ad attività relazionali, socio-assistenziali e/o incombenze burocratico-domestiche .

Sono condizioni necessarie per usufruire del servizio:

- 1) *impedimento psico-fisico* ritenuto importante anche in rapporto all’età (tale cioè da non poter provvedere con mezzi propri);
- 2) *condizione familiare* intesa soprattutto come situazione di solitudine o di difficoltà del “nucleo familiare domestico”;
- 3) *condizione economica* determinata in attesa dall’ISEE;
- 4) motivo: attività relazionali, sanitarie e/o incombenze burocratico- domestiche.

Il servizio taxi sociale non contempla il trasporto sanitario, cioè quello a cui hanno diritto tutti i cittadini impediti fisicamente che debbano raggiungere un presidio medico-sanitario con urgenza o meno per motivi medico-sanitari anche non legati al proprio impedimento fisico. La legge regionale n.12 del 1985, all’art. 92, riconosce per ogni soggetto che si reca presso Centri di Riabilitazione, come servizio di trasporto sanitario, un contributo da erogare al Comune di residenza o alla ASL.

Il servizio taxi sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il servizio di trasporto inizia dalla residenza dell’utente, è diretto ad una delle suddette destinazioni e si conclude con il rientro al domicilio dell’utente stesso.

ART. 3 – FINALITA’ DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto è finalizzato al benessere e alla valorizzazione della persona nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 23/2005, ed improntato ai seguenti principi:

- favorire opportunità di indipendenza e di socializzazione delle persone anziane;
- favorire l’integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari ;

- favorire l'inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale .

Il servizio viene svolto all'esterno del territorio comunale, per i seguenti scopi:

- trasporto presso presidi sanitari per esami di laboratorio, visite mediche specialistiche, cure fisiche e/o riabilitative, visite mediche generiche;

Per situazioni particolari , valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune, possono essere effettuati anche trasporti per altre motivazioni, purché le richieste siano riconducibili a necessità di tipo para-sanitario, riabilitativo o socio assistenziale.

Il servizio TAXI SOCIALE è istituito come intervento volto a concorrere alla promozione del benessere dei cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, permettendo loro di fruire agevolmente alla rete dei Servizi Sanitari Regionali e Socio- Sanitari in genere, per il soddisfacimento di bisogni primari.

Il servizio abbraccia, in modo trasversale, le diverse azioni promosse dal Comune al fine di consentire a persone, in situazioni di svantaggio, anche transitorio, di raggiungere strutture a carattere assistenziale e sanitario, centri di cura e riabilitazione, luoghi di socializzazione, in generale, di accedere a luoghi in cui si erogano i servizi di cui necessitano.

ART. 4 - AREA TERRITORIALE

Il servizio viene effettuato nell'ambito del territorio regionale, a favore dei cittadini residenti nel Comune di Romana.

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio si rivolge ai soggetti portatori di disabilità, permanente o temporanea, agli anziani e alle famiglie in difficoltà con soggetti minori.

Pertanto, possono usufruire del servizio di taxi sociale i cittadini residenti nel Comune di Romana appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- a) anziani (persone ultrasessantacinquenni) non o parzialmente deambulanti o affetti da gravi demenze senili/Alzheimer, aventi particolari condizioni di solitudine e non aventi altre alternative familiari o servizi pubblici per la mobilità.
- b) invalidi adulti (in possesso dell'apposita documentazione rilasciata dall'organo competente attestante il grado di invalidità riconosciuta) che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- c) portatori di handicap, adulti e minori riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/92, che si trovino in situazione di bisogno, anche temporaneo, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti;
- d) persone adulte che si trovino in situazione di bisogno, per se stessi o per i figli minori, essendo privi di idonea rete familiare, e che siano impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale se esistenti e compatibili con le esigenze del cittadino, seguite dai servizi sociali del Comune

o segnalate da quest'ultimi o da uffici competenti, per particolari esigenze tramite apposita relazione dell'Ufficio Servizi Sociali.

- e) minori a rischio sociale e al loro nucleo familiare.



ART. 6 - MODALITÀ DI GESTIONE

La programmazione integrata e partecipata privilegia il ricorso alle associazioni di volontariato presenti nel territorio, in linea con il principio di sussidiarietà orizzontale.

Al Comune di Romana sono affidati, in ogni caso, il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Il servizio di trasporto può effettuarsi in modo individuale o collettivo e viene svolto mediante mezzi idonei attrezzati anche per la grave disabilità motoria. I mezzi sono provvisti di autista e, in caso di necessità, di accompagnatore.

Di norma è fatto divieto di utilizzo di ambulanze.

A fronte di situazioni impreviste, oppure a seguito di diverse valutazioni sulle modalità di svolgimento delle attività, la conduzione del mezzo potrà essere effettuata:

- da personale dei servizi di assistenza domiciliare;
- personale volontario operante presso il Comune o presso associazioni in rapporto di convenzione con il Comune di Romana.

I mezzi utilizzati per l'effettuazione dei trasporti saranno di proprietà delle associazioni di volontariato.

ART. 7 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Le persone interessate, che presentano i requisiti previsti dall'art. 5 (destinatari del servizio) possono richiedere di usufruire del servizio presentando al Comune la richiesta attraverso l'utilizzo di apposita modulistica già predisposta e rinvenibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

- a. MODULO DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE: dovranno essere dichiarati, ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, da parte del richiedente:
 - I dati anagrafici;
 - La situazione di momentanea o permanente difficoltà di spostamento;
 - La mancanza di una rete parentale in grado di sopperire alla mancanza di familiari;
 - L'impossibilità di fruire dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - di conoscere e accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento.
- b. MODULO DI PRENOTAZIONE DELL'INTERVENTO, dovrà essere indicato:
 - Data di richiesta di effettuazione del trasporto;
 - Destinazione del trasporto;

- Ora di arrivo a destinazione;
- Tempi presunti di permanenza presso la destinazione;
- Eventuale presenza di accompagnatore.

La richiesta di accesso al servizio, salvo casi di urgenza particolare ed eccezionale, deve pervenire all'ufficio del Comune con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per la prima richiesta di trasporto, al fine di consentire lo svolgimento dell'iter istruttorio e le verifiche da effettuare.

Le richieste di prenotazione del servizio, successive all'accoglimento, devono pervenire con almeno 6 giorni di anticipo sulla data prevista dalla richiesta di trasporto, per consentire un'adeguata programmazione settimanale dei servizi.

Il Responsabile del Servizio compie i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna soluzione alternativa al ricorso al servizio di Taxi sociale, ed allega alla domanda dell'utente una nota sugli esiti dell'indagine condotta sullo stato di bisogno dell'utente. Il termine per la valutazione delle domande di accesso al servizio è di sei giorni dalla data di presentazione della domanda.

Il termine per la valutazione delle domande di prenotazione del servizio è di tre giorni dalla data di presentazione della domanda. Entro detti termini, devono essere comunicati all'utente l'accoglimento o il diniego motivato della domanda.

Al procedimento si applicano le disposizioni previste dalla legge 241/90 e successive modifiche.

Il Responsabile del Servizio Sociale è tenuto a garantire l'informazione all'utente circa le condizioni e le modalità di accesso nonché a fornire copia del presente regolamento contestualmente al modulo per la presentazione della domanda.

Inoltre, alla domanda dovranno essere allegate:

- la relazione, se richiesta, dell'addetto ai servizi sociali del Comune;
- la domanda, se accettata, dà diritto di accesso al servizio in parola per la durata dell'anno solare in cui viene presentata. Pertanto annualmente va rinnovata.

Nella stessa domanda il richiedente dovrà attestare di essere a conoscenza delle norme di utilizzo del servizio e di essere consapevole che il servizio viene svolto da personale volontario non specialistico.

Per casi particolari potrà essere richiesta autorizzazione del medico curante attestante l'idoneità della persona al trasporto con vettura non attrezzata per non deambulanti.

Il trasporto di persone invalide, non deambulanti, potrà essere effettuato solo in casi eccezionali, solo previa valutazione della congruità del mezzo e degli eventuali ausili presenti nell'abitazione al fine di consentire la sicurezza dell'uscita/rientro.

I trasporti vengono effettuati di norma dal lunedì al venerdì, nella giornata di sabato solo in caso di disponibilità di operatori e mezzi.

Il trasporto comprende il prelievo dal domicilio dell'anziano, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa durante la visita/ impegno ed il ritorno a domicilio. In caso di bisogno il trasporto comprenderà anche il familiare o altro soggetto che assiste l'anziano.

In caso di prenotazione di trasporti nella stessa fascia oraria e stesso luogo, potrà essere effettuato il trasporto cumulativo di più persone.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Una volta accolta l'istanza di accesso al servizio, all'utente viene rilasciata, a cura dell'ufficio servizi sociali del Comune, una tessera, valida per l'anno solare in cui la stessa è concessa, nella quale saranno indicati i dati identificativi del cittadino interessato.

Nella tessera dovranno essere annotati, a cura del soggetto interessato, per ogni viaggio effettuato, il luogo di partenza e quello di destinazione e il numero dei Km percorsi.

I trasporti, di norma, verranno espletati su prenotazione ex art. 7 del presente regolamento (modalità di accesso al servizio).

I servizi verranno svolti dalle ore 8,00 alle ore 18,00, nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,00 alle ore 13,00 nel giorno di sabato.

Tali orari potranno essere suscettibili di variazione.

Gli operatori addetti al trasporto devono garantire la precisione e la puntualità del servizio, nonché la sicurezza e la riservatezza degli utenti.

Gli utenti devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente al soggetto incaricato del servizio ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente all'ufficio servizi sociali del Comune le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.

L'uso del Servizio di Trasporto Solidale, di norma, ha natura occasionale.

ART. 9 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Agli utenti del servizio viene richiesta una quota di compartecipazione alla spesa, che sarà determinata secondo le modalità stabilite dal soggetto gestore del servizio di trasporto.

ART. 10 - CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità possibile dei servizi da effettuare, si procederà in base alle seguenti priorità:

- a) Criticità e urgenza della situazione sanitaria e sociale per cui si chiede il trasporto;
- b) Ordine cronologico della domanda, certificato dalla data di protocollo in archivio;
- c) Numero di interventi di trasporto già fruiti: verrà privilegiata la persona che abbia fruito del numero minore a quella data;

In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o automezzo tipo ambulanza.

ART. 11 - CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale svolge il servizio in oggetto mediante convenzione con Associazioni di volontariato.

ART. 12 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Il richiedente il servizio prende visione del presente Regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART.13 - OPPOSIZIONE

Contro il provvedimento di non ammissione relativo al servizio del presente Regolamento, può essere presentata opposizione da parte dell'interessato o del tutore nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Sociale comunale, entro i successivi 20 giorni, decide l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione.

ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento si basa principalmente sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e dell'art. 92 della L.R. n. 12/85.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono in quanto applicabili le norme delle Leggi Nazionali e regionali e successive modificazioni.

ART. 15 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il comune di Romana applicherà il presente Regolamento in via sperimentale dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale, per un anno, al termine del quale verrà sottoposto a verifica.